

RISERVA PREMI

La riserva premi deve essere calcolata secondo modalità che assicurino il rispetto dei generali principi della competenza e della prudenza. In nessun caso, invece, la riserva premi può essere a fronte di rischi imprenditoriali generici.

I metodi di calcolo debbono essere basati su parametri che:

- permettano il differimento della parte di ricavi, contabilizzati nell'esercizio, che è tuttavia di competenza di uno o più esercizi futuri; si ritiene in tal senso che, a prescindere da quanto indicato nei due punti successivi, il criterio di calcolo economico-tecnico sia il "pro-rata temporis";
- tengano conto, per rischi particolari quali credito, cauzioni, C.A.R. e rischi atomici, di fattori non esclusivamente temporali: evoluzione del capitale o del rischio assicurato;
- assicurino la sufficienza dei premi differiti ad assorbire tutti i costi, inerenti a premi rinviati, che si origineranno negli esercizi futuri.

In generale, i costi deducibili dai premi lordi per il calcolo della riserva premi sono solo i costi diretti di acquisizione, quelli cioè che variano in relazione direttamente proporzionale al variare dell'ammontare dei ricavi o del numero di contratti.

Possono altresì essere dedotti i costi sostenuti per le agenzie in gestione diretta, entro i limiti dei costi sostenibili in alternativa in caso di appalto.

La riserva premi ceduta ai riassicuratori e retrocessionari deve essere calcolata con gli stessi criteri utilizzati per l'appostazione in bilancio delle riserve del lavoro diretto. Nei casi in cui la differenza tra le provvigioni riconosciute agli agenti e quelle ricevute dai riassicuratori fosse significativamente eccedente la quota dei normali costi amministrativi rimborsati dai riassicuratori, il ricavo dovrà essere riconosciuto in bilancio in relazione alla competenza dei premi relativi.